

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

CONSIDERAZIONI INATTUALI

Finisce l'incubo dell'usura sopravvenuta. Ma la legge resta usurata

Fra i molti strali che s'abbattono sul sistema bancario l'usura è forse fra i più temibili, perché è cangiante, proteiforme, imprevedibile. Complice un impianto normativo a sua volta usurato e facile all'attacco, le pronunce giudiziarie conducono spesso a esiti radicalmente opposti. Sulla cosiddetta usura sopravvenuta, poi, lo scontro si è fatto così aspro da richiedere l'intervento risolutivo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 19/10/2017 n. 24675). L'usura sopravvenuta è quell'accadimento matematico per cui un tasso di interesse, pattuito entro la soglia usuraria, finisce col travalicarla se muta il mercato: se al tempo 1 la soglia è 9 e il tasso è 7 non c'è usura, ma ci sarebbe se, al tempo 2, la soglia scendesse al 6. Alcune sentenze lo escludono, altre lo ammettono ma con esiti divergenti: l'azzeramento del tasso divenuto usurario o la sua riduzione al nuovo livello di soglia (rispettivamente, nell'esempio, la banca vede passare il tasso da 7 a 0, oppure da 7 a 6). La Cassazione chiude il cerchio con un ragionamento stringente: l'art. 644 c.p. punisce la condotta di chi si fa dare o pro-

mettere interessi usurari; il dl 394/2000, interpretando autenticamente quell'articolo, dà rilievo al solo momento della pattuizione. Conclusione: se all'origine il tasso pattuito rispetta la soglia, gli sforamenti successivi, imputabili al mercato e non alla banca, non contano.

Questa impeccabile soluzione, che si confida metta fine a un dissidio decennale, non è che la cuspide di un disagio più profondo, radicato nell'impianto normativo. Concepito per reprimere l'usura criminale, l'art. 644 verrà modificato dalla legge 108/1996 che persegue il diverso fine di razionalizzare il mercato creditizio. Ciò avviene affidando al Mef, con l'ausilio delle istruzioni di Bankitalia, il rilevamento trimestrale dei tassi effettivi globali medi (Tegm) per le diverse categorie di credito. Il sondaggio fra gli intermediari porta così ad una percentuale che, addizionata di un quarto + 4 punti, determina la soglia d'usura (fermo il limite di 8 punti massimi fra Tegm e soglia). Il metodo, basato su tecnicismi ma anche su valutazioni come tali opinabili, ha da subito scatenato la bufera delle tesi: chi affer-

ma la vincolatività dei rilevamenti e chi la nega, accusando in questo caso le autorità di adottare criteri arbitrari per sottrarre dal computo del Tegm voci che invece la legge imporrebbe di includervi (caso emblematico la commissione di massimo scoperto esclusa, prima della legge Bersani, dal computo: altro nodo che le Sezioni Unite dovranno sciogliere a breve). Finale drammatico per l'intermediario che, pur attenutosi alle disposizioni di Vigilanza, potrebbe vedersi condannare dal giudice (civile e penale) per aver sfondato la soglia usuraria reale, avendo applicato commissioni o spese non incluse nei rilevamenti. Farsi divorare da Scilla o risucchiare da Cariddi? Bel dilemma, ma soprattutto gran rischio da non sottovalutare per la stabilità del sistema.

Alle radici del disagio si colloca una normativa ormai logora e logorata dai continui attacchi cui il suo debole fianco la espone. Diviene quindi indifferibile una radicale riforma, all'apparenza impopolare, basata lungo due direttrici: a) la riformulazione del metodo di rilevamento, da ancorarsi o a limiti precisi e predefiniti per legge

(rimpiazzando così quel riferimento vago a commissioni o remunerazioni di cui ancora soffre l'art. 644 con un'elencazione puntuale, se del caso revisionabile nel tempo) o a criteri di forfettizzazione, specchi meno fedeli del mercato, ma capaci di offrire un approdo certo a banche e clienti; b) ridisegnare l'usura bancaria e separarla da quella criminale, quest'ultima purtroppo ancora oggi molto diffusa. Se l'effetto mediatico della condanna per usura di una banca può essere molto scenografico, per nulla spettacolare è invece la piaga dell'usura criminale, che occupa un'area oscura economicamente vastissima e per lo più non denunciata. Infine un non trascurabile dettaglio: dalla stabilità della banca dipende anche la tutela del depositante che potrebbe alla lunga risentire dell'impoverimento del capitale di qualità (leggasi: liquidazione coatta, bail-in e affini). Se ben congegnata e ben spiegata, una simile riforma sarebbe molto meno impopolare di quel che la politica sembra oggi temere. (riproduzione riservata)

Emilio Girino